SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 25**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 gennaio 1989, n. 25.

Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;».

Art. 2.

1. Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: «non aver superato l'età di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 2. *(Requisiti generali)* — Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) *età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;*

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione».

Nota all'art. 2:

L'art. 221 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 221. — Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, province e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'art. 7, è necessario:

essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

non aver superato l'età di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso.

Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 174, n. 2, il limite è elevato a norma di detto articolo.

Nessun limite può prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

Il limite massimo di età, per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, è prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, o, per la causa nazionale nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi

Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio o per riduzione di organico, ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni con esenzione dal limite di età, fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento.

Fermo il requisito della maggiore età per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di età per l'ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle province e dei consorzi, è fissato a diciotto anni».

Nota all'art. 3:

La legge n. 288/1978 reca: «Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 155):

Presentato dall'on. AMODEO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 10 settembre 1987.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, l'11 maggio 1988, 14 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 1988.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 27 luglio 1988, in un testo unificato con atti numeri 539 (PARLATO), 789 (CALVANESE ed altri), 2689 (GEI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1264):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 gennaio 1989 e approvato il 18 gennaio 1989.

89G0044

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1989, n. 26.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione nell'anno 1989 delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 e, qualora non intervenga un provvedimento di legge di riordino della materia, per gli anni 1990 e 1991, l'effettuazione delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda.

2. Gli utili della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia sono devoluti per un quarto ai comuni interessati, per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per tre quarti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Gli utili delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda sono versati per tre quarti in conto entrata del bilancio dello Stato e sono devoluti per un quarto rispettivamente ai comuni di Taormina, di Sanremo, di Foligno e della comunità del Garda, destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni artistiche, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina, di Sanremo e di Foligno e dei territori della comunità del Garda. Le quote riservate al bilancio dello Stato sono destinate ad incrementare il fondo perequativo per la finanza locale, nell'ambito dei trasferimenti statali ai comuni e alle province.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di Sanremo è collegata con il Festival della canzone italiana, organizzato annualmente nella stessa città. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della «Giostra della Quintana» che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della «Regata delle cento miglia» che si svolge annualmente sul lago di Garda.

Art. 2.

1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera ligure di ponente».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Liguria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Riviera ligure di ponente» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, n. 286;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Riviera ligure di ponente».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Riviera ligure di ponente» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'Ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1989
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 338

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera ligure di ponente»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2. — La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo dei vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nelle province di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento.

La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» con la specificazione «Ormeasco» è riservata al vino rosato o rosso ottenuto dai vigneti composti per almeno il 95% dal vitigno Dolcetto.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa dei vitigni non aromatici raccomandati od autorizzati in provincia di Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento.

I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente», possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: «Riviera dei Fiori», «Albenga» o «Albenganese», «Finale» o «Finalese», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.

Il vino «Ormeasco» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» può essere designato con la sottodenominazione geografica «Riviera dei Fiori» se esclusivamente ottenuto da uve prodotte nella corrispondente zona delimitata nel successivo art. 3.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I conduttori aventi vigneti iscritti «all'Albo dei vigneti» per la produzione della D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per rivendicare la produzione del vino «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Vermentino» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona e Genova.

La zona di produzione dei vini «Pigato» e «Rossese» della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e Imperia:

in provincia di Imperia per tutto il loro territorio i comuni di: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Cavaronica, Carpasio, Castellaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);

in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Sportono, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);

in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di Arenzano e Cogoleto.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» Ormeasco comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Imperia: Armo, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo, Molini di Triora, Carpasio, Borgomaro, Pigna, Castelvittorio, Aurigo, Badalucco, Triora, Montalto Ligure, Ranzo, Borghetto d'Arroscia, Vessalico, Aquila di Arroscia.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Riviera dei Fiori» comprende in provincia di Imperia l'intero territorio dei seguenti comuni: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castellaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi e la parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino).

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Albenganese» comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei seguenti comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Galenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla sottodenominazione «Finalese» comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei comuni di: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).

Art. 4 — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi Pigato e Vermentino ed a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini rossi Ormeasco e Rossese.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini «Riviera ligure di ponente».

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per i vini Ormeasco, Pigato, Rossese e Vermentino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco può essere ottenuto con la tradizionale vinificazione parziale in bianco che conferisce ad esso colore rosato e può portare, in tal caso, la menzione specifica tradizionale «Sciac-trà» che distingue tale tipologia.

Art. 6. — I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Riviera ligure di ponente» Ormeasco:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo, di discreto corpo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Ormeasco Sciac-trà:

colore: rosa corallo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Pigato:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo mandorlato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Rossese:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Riviera ligure di ponente» Vermentino:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco derivante da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, può portare la qualificazione aggiuntiva «Superiore». Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto salvo l'uso di nomi aziendali, non è consentito l'uso di altre indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, arec, tenute, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini «Riviera ligure di ponente» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda il confezionamento e la presentazione, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Riviera ligure di ponente» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7, del presente disciplinare e quelli posti in commercio con una delle sottodenominazioni di cui all'art. 3.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A0414

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 aprile 1988, concernente: «Definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117».

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la sentenza n. 18 pronunciata dalla Corte costituzionale l'11 gennaio 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 4 del 25 gennaio 1989;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1988, concernente: «Definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117»;

Viste le adesioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e del Ministero della difesa;

Ritenuto che è necessario adeguare il contenuto del decreto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che «è compilato sommario processo verbale» anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale»;

Ritenuto che conseguentemente devono essere modificati l'art. 1 e l'art. 2, numeri 2 e 3, del decreto 16 aprile 1988;

Decreta:

Art. 1.

I modelli dei processi verbali dei provvedimenti collegiali previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 aprile 1988 sono sostituiti da quelli allegati al presente decreto con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*.

Art. 2.

I commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto 16 aprile 1988 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il presidente del collegio, se nel corso della camera di consiglio si è proceduto alla redazione di uno o più processi verbali di provvedimenti collegiali, attribuisce ai plichi contenenti tali verbali una numerazione successiva e li inserisce in un apposito raccoglitore.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il cancelliere fa menzione nel verbale di udienza del numero contrassegnante il plico relativo a ciascuna delle deliberazioni adottate nel procedimento».

Art. 3.

Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 16 aprile 1988 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine il cancelliere dell'ufficio presso il quale è stata emessa la decisione definitiva sulla impugnazione ovvero la decisione non più revocabile o modificabile su altro rimedio esperito avverso un provvedimento di un giudice collegiale, del quale sia stato redatto processo verbale, deve darne comunicazione ai cancellieri degli uffici collegiali presso i quali il procedimento è stato trattato».

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1989

Il Ministro: VASSALLI

MODELLO *A*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nella causa civile (Reg. gen. n. .... e Reg. sez......... n. ....) (II) vertente

tra

....

....

redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *B*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in procedimento diverso da quello contenzioso (Reg. gen. n. ....) (II) emesso ad istanza di ....
....
....
redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *C*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento penale n. .... *Reg. gen.* .... (II) *contro* .... (III) + ... (IV)
redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, sentenza o decreto) (V) di pari data:

a) all'unanimità (V);
b) con dissenso (V);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Indicazione dell'imputato capolista.
(IV) Indicazione del numero dei coimputati.
(V) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *D*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di prevenzione n. .... (II) *nei confronti di* ....
....
....
redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il decreto di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *E*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di sorveglianza n. .... (II) *nei confronti di* ....
....
....
redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso l'ordinanza in pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *F*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso .... (II) *(Reg. gen. n.* .... *e Reg. sez.* .... *n.* ....*)* (III) *vertente*

tra

....

e

....

redatto a richiesta dei sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (decisione, sentenza, ordinanza, decreto) (IV) di pari data:

a) all'unanimità (IV);
b) con dissenso (IV);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Natura del procedimento.
(III) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(IV) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *G*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nella controversia tributaria (Reg. gen. n. .... *e Reg. sez.* .... *n.* ....*)* (II) *vertente*

tra

....

e

....

redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, decisione) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *H*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento penale militare n. .... *Reg. gen.* .... (II) *contro* .... (III) + ... (IV) *redatto a richiesta del sig.* ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, sentenza o decreto) (V) di pari data:

a) all'unanimità (V);
b) con dissenso (V);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Indicazione dell'imputato capolista.
(IV) Indicazione del numero dei coimputati.
(V) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *I*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di sorveglianza militare n. .... (II) *nei confronti di* ....
....
....
redatto a richiesta del sig. ....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso l'ordinanza in pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con dissenso (III);

per i seguenti motivi:

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

89A0434

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1988.

Approvazione della convenzione fra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1934, emanato in forza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1202, concernente, fra l'altro, le percentuali di ripartizione fra gli aventi diritto dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, contenente, fra l'altro, le percentuali di ripartizione dei sovrapprezzi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1953, con il quale è stato attribuito all'Ufficio registro abbonamenti radio (U.R.A.R.) di Torino l'amministrazione degli abbonamenti alle radiodiffusioni televisive per tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Vista la nota al n. 36 della tabella *A*, parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la nota a margine del n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, contenente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, e successive modificazioni;

Visto l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, con il quale è stata approvata la convenzione fra l'Automobile club d'Italia (ACI) e il Ministero delle finanze per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, con il quale è stato affidato in concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana il servizio delle radiodiffusioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, sezione III n. 1139/87 dell'8 novembre 1988;

Decreta:

È approvata la convenzione stipulata in data 23 dicembre 1988 fra la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio delle radiodiffusioni, e il Ministero delle finanze con la quale vengono stabiliti gli adempimenti della società per la riscossione ordinaria degli abbonamenti alle radiodiffusioni nonché le prestazioni che la medesima deve fornire all'URAR/TV di Torino per l'azione di recupero delle somme dovute dagli abbonati morosi per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1996.

Detta convenzione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1989
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 287

CONVENZIONE

Ai sensi della nota al n. 36 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto, e della nota a margine del n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, riguardante le tasse sulle concessioni governative, allo scopo di disciplinare i rapporti tra la società RAI - Radiotelevisione italiana (in prosieguo «ente concessionario») quale concessionaria del servizio delle radiodiffusioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 e della concessione assentita con convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, e il Ministero delle finanze (in prosieguo «Ministero» o «Amministrazione finanziaria»), relativamente alla gestione degli abbonamenti alle radiodiffusioni circolari si conviene e stabilisce quanto segue:

TITOLO PRIMO

Art. 1.

L'ente concessionario deve costituire, per conto dell'Ufficio registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) di Torino e sulla base della documentazione dallo stesso fornita, un ruolo magnetico di tutti gli abbonati ad uso privato alla televisione in bianco e nero, a colori e alle radioaudizioni, residenti nel territorio nazionale.

Detto ruolo, sulla base della documentazione pervenuta al predetto Ufficio del registro, deve essere costantemente aggiornato dall'ente concessionario per quanto riguarda i pagamenti, le cancellazioni delle partite, i suggellamenti e dissuggellamenti degli apparecchi e le situazioni anagrafiche degli abbonati.

Art. 2.

Sulla base del ruolo di cui al precedente art. 1, l'ente concessionario deve altresì approntare per conto dell'URAR-TV i libretti di iscrizione alle radiodiffusioni di cui all'art. 6 del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, per i nuovi abbonati alle radiodiffusioni, nonché per i rinnovi dei libretti in via d'esaurimento ed il rilascio di duplicati; inoltre deve prestare tutta la collaborazione necessaria per la spedizione da parte dell'URAT-TV dei ripetuti libretti.

Art. 3.

Per la contabilizzazione di tutte le entrate ad esso affluite e per tutti gli adempimenti necessari per i relativi versamenti sui competenti capitoli di bilancio, nonché per la predisposizione delle contabilità periodiche previste dalle norme vigenti in materia di contabilità demaniale, l'URAR-TV si avvale delle strutture, dei mezzi e del personale dell'ente concessionario il quale deve mettere a disposizione dello stesso Ufficio anche i locali al medesimo occorrenti.

Art. 4.

L'ente concessionario deve porre a disposizione dell'URAR-TV i mezzi ed il personale occorrenti per la trattazione della corrispondenza relativa a contestazioni circa la regolarità delle posizioni degli utenti, per procedere alle eventuali rettifiche amministrative e contabili e per la trattazione delle pratiche dei rimborsi che saranno disposti dalle competenti Intendenze di Finanza.

Deve, inoltre, svolgere presso i centri compartimentali servizi bancoposta gli interventi occorrenti per il corretto e tempestivo accreditamento dei versamenti sui conti correnti postali intestati all'URAR-TV e per l'invio al medesimo dei certificati di accreditamento elaborati e dei nastri magnetici relativi. Deve pure svolgere le ricerche anagrafiche occorrenti per la nuova spedizione di libretti d'abbonamento non recapitati e far funzionare presso le Sedi Regionali recapiti postali per fornire informazioni agli utenti e per l'accettazione di pagamenti per nuovi abbonamenti e rinnovi.

Art. 5.

Sulla base della documentazione fornitagli dall'URAR-TV e sotto la vigilanza di questo, entro ciascuno dei due semestri solari, l'ente concessionario deve procedere al controllo di tutte le partite iscritte a ruolo compilando su supporti magnetici l'elenco degli abbonati che hanno omesso il pagamento, di quelli che lo hanno effettuato in misura insufficiente e di quelli che l'hanno eseguito oltre i termini stabiliti; il predetto controllo deve riguardare la regolare corresponsione del canone base, del soprapprezzo radio e TV, dell'IVA dovuta e delle tasse di concessione governativa.

Tutta la documentazione, opportunamente catalogata, deve essere conservata per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli atti degli Uffici del registro, e può essere distrutta solo dopo il consenso dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Per quanto concerne gli abbonamenti all'autoradio-televisione i medesimi, giusta le disposizioni della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, sono riscossi dall'Automobile club d'Italia (ACI) con le modalità stabilite nella convenzione stipulata dal detto ente con l'Amministrazione finanziaria in data 16 novembre 1986, approvata con decreto ministeriale di pari data ed eventuali successive proroghe e rinnovazioni.

Le quote del compenso spettante all'ACI ai sensi della predetta convenzione, riferibili alla riscossione e al riscontro dei canoni di abbonamento all'autoradio TV sono a carico dell'ente concessionario.

Art. 7.

Sono altresì a carico dell'ente tutte le spese che comunque possano discendere dagli adempimenti indicati nei precedenti articoli, ancorché svolti dalle strutture periferiche dell'ente medesimo, ivi comprese le spese per gli stampati e la modulistica d'ogni genere ed i supporti magnetici.

TITOLO SECONDO

Art. 8.

Con la presente convenzione vengono altresì regolamentati i rapporti amministrativo-patrimoniali tra il Ministero delle finanze e la società RAI - Radiotelevisione italiana, quale ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, per la collaborazione d'ordine tecnico che quest'ultimo presterà all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) di Torino per il recupero, anche in via coattiva, di quanto dovuto per tributi, penalità e interessi da parte dei contribuenti inadempienti.

Art. 9.

Sulla base degli elenchi previsti al precedente art. 1 agli abbonati morosi devono essere spediti, per conto dell'URAR-TV, nei mesi di aprile di ciascun anno un avviso di pagamento delle somme dovute per il primo semestre solare e per eventuali periodi precedenti.

Uguale avviso deve essere ripetuto nel mese di giugno per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento a seguito del precedente avviso. All'avviso devono essere allegati due moduli di versamento su conti correnti postali intestati all'URAR-TV, prestampati anche negli importi, uno per il pagamento dei canoni e tasse di concessione governativa, l'altro per il pagamento delle penalità, degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e delle spese, nonché una cartolina-questionario per gli eventuali chiarimenti del contribuente.

Analoghi avvisi e con uguali modalità devono essere spediti nei mesi di settembre e novembre di ciascun anno ai contribuenti debitori di somme relative al secondo semestre solare o a periodi precedenti.

Gli avvisi per il recupero delle sopratasse per il ritardato pagamento dell'abbonamento debbono essere spediti nel mese di giugno per i ritardi relativi al primo semestre solare e nel mese di novembre per quelli relativi al secondo semestre solare.

Art. 10.

Entro il mese di novembre di ciascun anno l'ente concessionario deve provvedere alla stampa e a tutto quanto altro occorra per la notifica a mezzo posta delle ingiunzioni da intimare da parte dell'URAR-TV per il recupero di crediti riguardanti il primo semestre solare, ed eventuali periodi precedenti, rimasti insoddisfatti anche dopo l'invio degli avvisi sollecitori di cui al precedente articolo 9. Entro il mese di giugno di ogni anno provvederà agli stessi adempimenti per il recupero dei crediti relativi al secondo semestre solare dell'anno precedente ed eventuali periodi anteriori.

All'ingiunzione dovranno essere allegati due moduli di versamento su conti correnti postali intestati all'URAR-TV, prestampati anche negli importi, uno per il pagamento dei canoni e tasse di concessione governativa e l'altro per il pagamento delle sopratasse, degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e delle spese.

Per ciascuna emissione dovrà essere compilato l'elenco delle ingiunzioni che si inviano al competente pretore per ottenere il visto di esecutorietà a norma dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

Per i contribuenti che risultano irreperibili, all'indirizzo presso il quale è stata inviata la richiesta di pagamento, l'ente concessionario effettua accertamenti anagrafici presso i comuni.

Art. 12.

L'ente concessionario invierà, per conto dell'URAR-TV, alla scadenza di trenta giorni dalla data di notifica delle ingiunzioni di cui all'art. 10 uno speciale avviso per ricordare ai contribuenti ingiunti che, ove non provvedano tempestivamente al versamento, si darà corso al pignoramento.

Art. 13.

L'ente concessionario predispone i fascicoli relativi alle richieste di pignoramento e li spedisce per conto dell'URAR-TV ai Messi di conciliazione e agli ufficiali giudiziari nel mese di gennaio per le ingiunzioni inviate per la notifica nel mese di novembre; altrettanto esegue nel mese di settembre per quelle inviate per la notifica nel mese di giugno. Trascorsi dieci giorni dalla data del pignoramento senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il pagamento, i fascicoli predetti vengono trasmessi agli Uffici del registro competenti per territorio perché provvedano all'esecuzione delle vendite.

Art. 14.

L'ente concessionario anticipa per conto dell'Amministrazione finanziaria, salvo rimborso ai puri costi e senza interessi, le somme per:

l'affrancatura delle ingiunzioni da inviare alla notifica;

l'indennità di trasferta da corrispondere preventivamente ai Messi di conciliazione e agli ufficiali giudiziari per l'esecuzione dei pignoramenti;

la liquidazione dei diritti di notifica, pignoramento e vendita.

Di tali anticipazioni deve essere tenuta un'apposita e documentata contabilità sotto lo stretto controllo dell'URAR-TV.

Art. 15.

Per le partite per le quali viene successivamente emessa ingiunzione l'ente concessionario deve mettere a disposizione dell'URAR-TV il personale e le strutture occorrenti per la trattazione della corrispondenza con i contribuenti, per le eventuali rettifiche amministrative e contabili, nonché per l'istruttoria dei ricorsi amministrativi e delle opposizioni giudiziarie.

Art. 16.

Per la gestione dei «residui» l'ente concessionario fornisce all'URAR-TV:

l'elenco delle partite morose al 31 dicembre di ogni anno solare;

l'elenco delle riscossioni effettuate nell'anno per le partite iscritte a «residuo» al 31 dicembre dell'anno precedente;

lo «stato degli articoli» per i quali l'URAR-TV deve richiedere agli organi competenti l'autorizzazione all'annullamento del «carico»;

le note contabili elaborate elettronicamente e i documenti di archivio a corredo delle pratiche di annullamento.

Art. 17.

Per i lavori che comportano l'impiego di particolari macchine (ad esempio microfilmatrici, piegatrici, imbustatrici), per quelli da effettuare su grandi masse di documenti che richiedano tempi di esecuzione molto brevi (ad esempio la spedizione di avvisi, ingiunzioni, libretti), l'ente concessionario è autorizzato a far ricorso a ditte esterne specializzate, con le modalità in uso presso la sua organizzazione aziendale e ferma restando la sua responsabilità diretta verso l'Amministrazione.

Art. 18.

Per tutti i servizi prestati a favore dell'Amministrazione finanziaria e specificati nel titolo secondo della presente Convenzione, ivi compresi quelli svolti dalle strutture periferiche, compete all'ente concessionario a titolo di rimborso spese, il compenso determinato dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette di Torino in L. 10.656.078.000 oltre l'I.V.A. come per legge, come meglio specificato nell'allegato documento tecnico in data 22 luglio 1987 e successiva integrazione del 9 dicembre 1988 che, sottoscritti dai contraenti, costituiscono parte integrante della Convenzione medesima.

A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'ammontare del compenso stabilito al precedente comma sarà aggiornato qualora l'Amministrazione finanziaria accerti che i costi di gestione indicati nel succitato documento tecnico e nella relativa integrazione abbiano subito variazioni superiori al 10% in aumento o in diminuzione. A tal fine l'ammontare di L. 10.656.078.000 si considera base di commisurazione (uguale a 100) per la determinazione delle anzidette variazioni.

Nel predetto compenso sono comprese tutte le spese che comunque possano discendere dagli incarichi affidati all'ente con gli articoli da 8 a 17, fatta eccezione per quelle riguardanti le anticipazioni di cui all'art. 14 che saranno rimborsate per le quantità e per i costi effettivi in base alla documentazione all'uopo presentata dall'ente concessionario ed ai riscontri eseguiti dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Al pagamento dei compensi, al loro aggiornamento e al rimborso delle spese previsti nel precedente articolo, l'amministrazione finanziaria - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, provvederà, su richiesta dell'ente concessionario, nel corso dell'esercizio successivo a quello cui il compenso e i rimborsi si riferiscono, in occasione del pagamento che sarà effettuato all'ente concessionario per quota canoni ad esso spettanti ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1934, n. 112929, emanato in forza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1202, art. 2, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, posteriormente all'acquisizione, da parte della stessa Amministrazione, di tutti gli elementi al riguardo occorrenti.

Il relativo onere graverà sul capitolo 3980 del bilancio di spese del Ministero delle finanze atteso che sul correlativo capitolo di entrata 1216 affluisce anche la quota canoni del 3,24%, spettante allo stesso Ministero, a termini delle disposizioni sopra richiamate, per la gestione dei canoni in parola.

Art. 20.

L'ente concessionario non potrà utilizzare i dati e gli elementi acquisiti a ragione dagli incarichi ad esso affidati con la presente convenzione per motivi diversi da quelli considerati nell'art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Nell'espletamento delle attività demandate deve essere salvaguardato il segreto d'ufficio.

Art. 21.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di effettuare verifiche e riscontri con il personale da esso dipendente per accertare l'esatto adempimento da parte dell'ente concessionario degli incarichi assunti con la presente convenzione.

Art. 22.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1988 e scadrà il 31 dicembre 1996. Essa, mentre vincola l'ente concessionario dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per il Ministero delle finanze dopo la registrazione della Corte dei conti del provvedimento di approvazione che, unitamente al documento tecnico in data 22 luglio 1987 e successiva integrazione del 9 dicembre 1988 avanti menzionati, ne costituiscono parte integrante.

Qualora la concessione del pubblico servizio radiotelevisivo alla società RAI - Radiotelevisione italiana dovesse venir meno nel corso della validità della presente convenzione, questa cesserà di diritto dalla stessa data. Alla scadenza o risoluzione della convenzione il ruolo magnetico degli abbonati alle radiodiffusioni e tutti gli altri atti riguardanti la gestione degli abbonamenti, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 23.

La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tanto nel corso quanto al termine e per la cessazione del rapporto regolato dalla presente Convenzione, annesso documento tecnico e relativa integrazione è devoluta in arbitrato rituale rimesso ad un collegio composto di tre arbitri, di cui due nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto ai sensi degli articoli 810 ss. c.p.c.

Art. 24.

Per la presente convenzione non vi è obbligo di registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, addì 23 dicembre 1988

p. Il Ministero delle finanze
Il Ministro: COLOMBO

p. La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale: AGNES

89A0362

DECRETO 23 gennaio 1989.

Autorizzazione ad intraprendere, presso i centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia, le lavorazioni iniziali sulle dichiarazioni modello 740 presentate ai centri di servizio di Roma e Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Ravvisata l'opportunità di accelerare le lavorazioni delle dichiarazioni dei redditi, mod. 740, presentate ai centri di servizio di Roma e di Milano nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti dalle persone fisiche nel 1987;

Decreta:

Art. 1.

I centri di servizio di Roma e di Milano si avvarranno, per le lavorazioni iniziali delle dichiarazioni mod. 740, (apertura delle buste, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in originale e di pacchi di dichiarazione-copia comune), presentate nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti nel 1987, del personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia.

A tal fine le dichiarazioni dei redditi mod. 740 presentate nel 1988 al centro di servizio di Milano verranno trasmesse al centro di servizio di Venezia, mentre quelle presentate al centro di servizio di Roma verranno trasmesse, ripartite in carichi uguali ai centri di servizio di Bari e Pescara.

La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano che provvederanno a distaccare presso i suddetti centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia propri responsabili per tutta la durata delle lavorazioni.

Art. 2.

Le dichiarazioni dei redditi, con i relativi allegati, che i centri di servizio trasmettono ad altri centri di servizio in attuazione dell'art. 1, devono essere racchiuse in contenitori sigillati e accompagnate da una distinta di trasmissione, predisposta in duplice copia dal centro di servizio mittente, con la indicazione del centro di servizio destinatario, del numero di contenitori, dell'anno di imposta e del tipo di modello in essi contenuto.

I centri di servizio destinatari devono controllare l'integrità dei sigilli nonché la corrispondenza tra il contenuto della distinta di trasmissione e il numero di contenitori ricevuti.

Una copia della distinta stessa deve essere restituita al centro di servizio mittente debitamente datata e firmata per ricevuta.

Art. 3.

Al trasporto delle dichiarazioni di cui all'art. 1 sono abilitati i vettori che svolgono già attualmente tale servizio in occasione della presentazione ai comuni delle medesime dichiarazioni.

Al fine della necessaria autorizzazione dovranno essere comunicati all'amministrazione finanziaria i nominativi delle persone incaricate dal vettore per il trasporto degli indicati documenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0361

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1989, al prezzo di emissione di lire 99,10 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1989, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni

medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1989 e l'ultima il 1° gennaio 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1994 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1989 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nellà convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 gennaio 1989.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1989-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;
taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1994, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1989
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 216

89A0374

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 gennaio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 24 luglio 1985 relativo alla concessione del premio e del premio complementare per la nascita di vitelli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1985, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 9 aprile 1987, relativo alla concessione del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli;

Visto il regolamento CEE n. 4132/88 del 29 dicembre 1988 del Consiglio relativo alla concessione ed alle modalità di applicazione del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli;

Ritenuta la necessità di uniformare il decreto ministeriale 24 luglio 1985 alle disposizioni dei regolamenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

La data del «31 dicembre 1988» prevista al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 luglio 1985 è sostituita dalla data del «5 marzo 1989».

Roma, addì 23 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0379

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Numana blu uno S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato commissario liquidatore il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/*b*;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988, con il quale è stata disposta l'estensione del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» con la nomina dei signori:

Zumerle Liliana, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri, 3;

Vasconi Bruno, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 15;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1987, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Finterziario Italia S.p.a.», in quanto risultava proprietaria del 90% del capitale sociale della fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza n. 637/88 del 10 novembre 1988, con la quale il tribunale di Milano, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.r.l. Numana blu uno», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, e ha ravvisato, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, la sottoposizione alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera *c*), del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «S.r.l. Numana blu uno»;

Decreta:

1. La società «S.r.l. Numana blu uno», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, in qualità di commissario liquidatore.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» composto dai signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/*b*;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Zumerle Liliana, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri, 3;

Vasconi Bruno, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0375

DECRETO 25 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finfid S.r.l.», in Saluzzo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della sentenza del 27 agosto 1988 con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 71;

Vista la sentenza del 23 dicembre 1988, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Finfid S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 30, in quanto collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Finfid S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 30;

Decreta:

1. La società «Finfid S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour, 30, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II, 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0376

DECRETO 25 gennaio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro partecipazioni S.r.l.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della sentenza del 27 agosto 1988 con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 71;

Vista la sentenza del 23 dicembre 1988, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Centro partecipazioni S.r.l.», con sede in Torino, corso Re Umberto, 23, in quanto collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Centro partecipazioni S.r.l.», con sede in Torino, corso Re Umberto, 23;

Decreta:

1. La società «Centro partecipazioni S.r.l.», con sede in Torino, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II, 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0377

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 1989.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1988, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° marzo 1988 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera 30 dicembre 1988, n. 938800, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli, anche con targhe CD o EE:*
- targa anteriore e posteriore . . . . . . L. 27.300
- targa di prova . . . . L. 14.800

B) *Motoveicoli, anche con targa EE:*
- targa posteriore o di prova . . . . . . L. 13.700

C) *Rimorchi di autoveicoli:*
- targa laterale . . . . L. 14.800
- targa ripetitrice posteriore . . . . L. 22.300

D) *Macchine agricole e macchine operatrici:*
- targa posteriore o di prova . . . . . . L. 13.700
- targa laterale per veicoli rimorchiati . L. 14.800
- targa ripetitrice posteriore . . . . L. 13.700

E) *Targhe provvisorie (di cartone) per auto o per moto* . . . . L. 1.200

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, ovvero sul conto corrente postale della sezione di tesoreria

provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto di versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205, dello stato di previsione di entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A0378

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 gennaio 1989.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1642/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1350/FPC del 3 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988 concernente la proroga fino al 31 dicembre 1988, a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto, del collocamento in aspettativa disposto ai sensi della sopra citata ordinanza;

Vista la nota n. 4689 del 17 ottobre 1988 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1989 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del proprio sindaco di cui alle ordinanze sopra citate, onde assicurarne la totale disponibilità per le attività inerenti ai gravosi impegni tuttora in corso;

Vista la nota n. 1886/20.2 del 19 dicembre 1988 con la quale il prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole in merito alla proroga delle disposizioni in argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 1988 con ordinanza n. 1350/FPC del 3 febbraio 1988 a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto sono ulteriormente prorogate, a beneficio del medesimo, fino al 31 luglio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0380

ORDINANZA 19 gennaio 1989.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1643/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1552/FPC del 9 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 1988, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 31 dicembre 1988 del collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori alla protezione civile ed ai lavori pubblici e di altri tre assessori del comune di Pozzuoli;

Vista la lettera n. 74970 del 20 dicembre 1988 con la quale il comune di Pozzuoli richiede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1989 del collocamento in aspettativa dei sopra citati amministratori comunali;

Considerato che il termine per l'attuazione del piano di recupero edilizio del centro storico del comune di Pozzuoli, è stata prorogata con ordinanza n. 1604/FPC del 22 novembre 1986;

Visto il telegramma n. 540/BRA/GAB del 10 gennaio 1989 con il quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa la predetta richiesta;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogate al 30 giugno 1989 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui alla ordinanza n. 1552/FPC del 9 settembre 1988, citata nelle premesse, relative al sindaco, agli assessori alla protezione civile ed ai lavori pubblici e ad altri tre assessori del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0381

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 1988), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 1988, n. 556 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1989), recante: «Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*a*), individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo:

a) per le priorità, all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, *alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree* ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;

b) per i parametri di valutazione, alla redditività, all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;

c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale *che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a).*

3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità è verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*a*).

4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

a) l'area, la durata e le modalità degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo;

b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;

c) il concessionario per la realizzazione, che dovrà assicurare anche la gestione;

d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;

e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5;

f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione;

g) le attività di formazione e riqualificazione del personale;

h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;

i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;

l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (b), nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalità di cui all'articolo 2 consta di:

a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

(*a*) Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*a*), sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati, nonché quelle destinate ai progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalità ed i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

2. I progetti sono valutati da un'apposita commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è determinato il compenso spettante agli esperti e al segretario.

3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, stipulano gli atti di concessione, *che prevedano tra l'altro i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali,* conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i quali, decorso il predetto termine, non è intervenuta la stipula della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri aventi diritto. La revoca è disposta altresì nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere nazionale.

5. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell'atto di concessione e comunque non inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L'atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l'estinzione dei vincoli di cui sopra.

7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.

8. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito conto corrente infruttifero che sarà istituito presso la Tesoreria dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.

(*a*) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) dell'art. 1.

Art. 3.

1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore turistico di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data di conversione delle valute mutuate e quella del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, il quale individua altresì, con lo stesso decreto, gli istituti all'uopo autorizzati.

3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti è ripartito su base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*a*). La concessione dei finanziamenti agli operatori che propongono istanza di finanziamento è effettuata secondo modalità e criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito abilitati. La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata alla verifica, da parte delle regioni, della conformità delle istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali. *Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1990.

(*a*) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) dell'art. 1.

Art. 4.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*a*), definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (*b*).

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1988 ai comuni, *nonché al CONI per gli interventi connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (b)*, entro il limite di lire 35 miliardi, mutui *ventennali* con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed al comma 1 e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (*c*), lire 80 miliardi sono destinati al finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel settore del turismo.

4-bis. *Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (a), per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217 (d), in conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, è prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.*

4-ter. *Per le somme di cui al comma 4-*bis*, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (d), è fissato al mese di marzo dell'anno 1990.*

(*a*) Il testo dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 22/1988 è riportato in appendice.

(*b*) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a*), del D.L. n. 2/1987 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico): «Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondaiale di calcio 1990».

Il comma 5 dell'art. 2-*bis* del medesimo D.L. n. 2/1987 prevede che: «Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*)».

(*c*) Il testo del comma 31 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 è riportato in appendice.

(*d*) Il titolo II della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) ha disposto in materia di intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di ripartizione dei fondi, di criteri, procedure e controlli, di copertura finanziaria.

Il rendiconto di cui al terzo comma dell'art. 15 della stessa legge n. 217/1983 è quello annuale che debitamente documentato delle inziative sia pubbliche che private viene presentato al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 5.

1. La legge 15 maggio 1986, n. 192 (*a*), relativa alle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, è prorogata fino al 31 dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di gratuità sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi autostradali.

2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192 (*a*), riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonché le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.

4. *Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilità adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno è autorizzato ad istituire e regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attività: a)* raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità; *b)* distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione; *c)* elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale anche della struttura "Viaggiare informati", già istituita da polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso l'ACI, struttura che verrà opportunamente ampliata, riorganizzata e potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla tutela della qualità di ricezione del servizio da parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento del centro.

5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, le società concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la propria collaborazione.

(*a*) La legge n. 192/1986 reca «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (*a*). Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile». All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988 ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

2. All'onere di 1 miliardo, derivante dalla applicazione dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli *per gli anni 1989 e 1990.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 1.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede inoltre che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299 (*a*)».

(*c*) Il D.L. n. 299/1988, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 28 settembre 1988), recava: «Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo '92"».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:

«Art. 2 *(Comitato di coordinamento per la programmazione turistica)* — Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 1 *(Dichiarazione d'urgenza)*. — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate ai pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto ed al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 22/1988 (Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'art. 2, le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

2-*bis*. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 [v. in questa appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1, *n.d.r.*] e con la commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello».

Il D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), richiamato nell'articolo soprariportato, all'art. 4 prevede quanto segue:

«Art. 4 *(Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)*. — I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni».

La tabella XX annessa al decreto riguarda il ruolo dei dirigenti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il testo dell'art. 9, comma 1, del medesimo D.L. n. 22/1988 è il seguente: «Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, [v. nota (d) all'art. 4 del decreto qui pubblicato, *n.d.r.*], in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, è prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986».

Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 2/1987 prevede che: «In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 [v. nota (d) all'art. 4 del decreto qui pubblicato, *n.d.r.*], le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 4:

Il comma 31 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «Per le stesse finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo art. 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988».

Il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983), richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 21. — In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europa per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive».

89A0365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1988, registro n. 12, foglio n. 174, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Luigi De Cristofaro, al convenuto prezzo di lire 45 milioni ritenuto congruo dall'u.t.e. di Frosinone, un appartamento sito in Frosinone, piazza Fiume n. 2, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Frosinone alla partita n. 8675.

89A0366

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Viareggio"».

Il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante: «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la "Lotteria di Viareggio"» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1988.

89A0415

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning - Federcampeggio, in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sono state approvate le modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning - Federcampeggio, in Firenze, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963, n. 1000.

89A0343

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Miflor - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature, che avrà luogo a Milano dal 3 febbraio 1989 al 6 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel I.CO Graphics - 4° Salone internazionale e mostra sulle applicazioni della computer graphics nella produzione, progettazione e gestione, che avrà luogo a Milano dal 7 febbraio 1989 al 10 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef Primavera - Mostra internazionale articoli da regalo, argenteria, oreficeria, pietre dure, pietre preziose, articoli di qualità per la casa, che avrà luogo a Milano dal 10 febbraio 1989 al 13 febbraio 1989.

89A0328

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla «The Sanwa Bank Ltd.» in Osaka (Giappone), ad istituire una filiale in Milano

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1989, la «The Sanwa Bank Ltd.», con sede in Osaka (Giappone), è stata autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano.

89A0369

N. 17

Corso dei cambi del 25 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,400	1349,400	1349,50	1349,400	1349,400	1349,40	1349 —	1349,400	1349,400	1349,40
Marco germanico	732 —	732 —	732 —	732 —	732 —	732 —	732,050	732 —	732 —	732 —
Franco francese	214,970	214,970	215,10	214,970	214,970	214,97	215,080	214,970	214,970	214,97
Fiorino olandese	648,150	648,150	648,80	648,150	648,150	648,15	648,050	648,150	648,150	648,15
Franco belga	34,955	34,955	35,01	34,955	34,955	34,95	34,950	34,955	34,955	34,95
Lira sterlina	2384,900	2384,900	2388,50	2384,900	2384,900	2384,90	2386,200	2384,900	2384,900	2384,90
Lira irlandese	1957,800	1957,800	1962 —	1957,800	1957,800	1957,80	1958 —	1957,800	1957,800	-
Corona danese	188,580	188,580	188,90	188,580	188,580	188,58	188,590	188,580	188,580	188,58
Dracma	8,805	8,805	8,82	8,805	—	—	8,819	8,805	8,805	—
E.C.U.	1526,250	1526,250	1528 —	1526,250	1526,250	1526,25	1526,450	1526,250	1526,250	1526,25
Dollaro canadese	1140,250	1140,250	1140 —	1140,250	1140,250	1140,25	1140 —	1140,250	1140,250	1140,25
Yen giapponese	10,561	10,561	10,57	10,561	10,561	10,56	10,568	10,561	10,561	10,56
Franco svizzero	860,590	860,590	861,75	860,590	860,590	860,59	860,750	860,590	860,590	860,59
Scellino austriaco	104,056	104,056	104,10	104,056	104,056	104,05	104,058	104,056	104,056	104,05
Corona norvegese	201,850	201,850	202,20	201,850	201,850	201,85	201,850	201,850	201,850	201,85
Corona svedese	214,720	214,720	214,90	214,720	214,720	214,72	214,750	214,720	214,720	214,72
FIM	316,350	316,350	317 —	316,350	316,350	316,35	316,400	316,350	316,350	—
Escudo portoghese	8,921	8,921	8,92	8,921	8,921	8,92	8,936	8,921	8,921	8,92
Peseta spagnola	11,784	11,784	11,80	11,784	11,784	11,78	11,738	11,784	11,784	11,78
Dollaro australiano	1187,600	1187,600	1188 —	1187,600	1187,600	1187,60	1186 —	1187,600	1187,600	1187,60

Media dei titoli del 25 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,600
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	86,250
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,600
» » » » 18-12-1985/90	100,025
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,600
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100 —
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	99,975
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	99,100
» » » » 18- 4-1986/92	98,025
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,625
» » » » 19- 8-1987/92	97,700
» » » » 1-11-1987/92	97,425
» » » » 1-12-1987/92	97,750
» » » » 18- 6-1986/93	95,075
» » » » 17- 7-1986/93	95,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,425
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	95,875
» » » » 18-11-1987/93	96,225
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,175
» » » » 1- 4-1988/93	97,400
» » » » 1- 5-1988/93	98,250
» » » » 1- 6-1988/93	98,300
» » » » 1- 7-1988/93	98,400
» » » » 1-10-1987/94	97,400
» » » » 1- 2-1985/95	97,600
» » » » 1- 3-1985/95	93,600
» » » » 1- 4-1985/95	93,525
» » » » 1- 5-1985/95	93,425
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	94,525
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	94,600
» » » » 1-11-1985/95	94,875
» » » » 1-12-1985/95	95,400
» » » » 1- 1-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	95,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	94 —
» » » » 1- 5-1986/96	93,950
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	93,975
» » » » 1- 8-1986/96	93,925
» » » » 1- 9-1986/96	93,900
» » » » 1-10-1986/96	93,450
» » » » 1-11-1986/96	93,950
» » » » 1-12-1986/96	95 —
» » » » 1- 1-1987/97	94,300
» » » » 1- 2-1987/97	93,700
» » » » 18- 2-1987/97	93,950
» » » » 1- 3-1987/97	93,750
» » » » 1- 4-1987/97	93,225
» » » » 1- 5-1987/97	93,250
» » » » 1- 6-1987/97	93,250
» » » » 1- 7-1987/97	93,350
» » » » 1- 8-1987/97	93,500
» » » » 1- 9-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,150
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,125
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,275
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,525
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,625
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,775
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,825
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,450
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,425
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,750
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,600
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,225
» » » 9,25% 1-10-1990	97,100
» » » 11,50% 1-10-1990	99,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,850
» » » 9,25% 1-12-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,075
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,500
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,775
» » » 11,00% 1- 5-1992	95,500
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,150
» » » » 1983/90 11,50%	104,950
» » » » 1984/91 11,25%	105,800
» » » » 1987/91 8,75%	99 —
» » » » 1984/92 10,50%	106,075
» » » » 1985/93 9,60%	103,050
» » » » 1985/93 9,75%	104 —
» » » » 1985/93 9,00%	101,350
» » » » 1985/93 8,75%	100,950
» » » » 1986/94 8,75%	100,500
» » » » 1986/94 6,90%	93,975
» » » » 1987/94 7,75%	94,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M25019

N. 18

Corso dei cambi del 26 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,200	1351,200	1351,40	1351,200	1351,200	—	1351,650	1351,200	1351,200	1351,20
Marco germanico	731,900	731,900	731,75	731,900	731,900	—	731,900	731,900	731,900	731,90
Franco francese	214,940	214,940	215,25	214,940	214,940	—	214,940	214,940	214,940	214,94
Fiorino olandese	648,140	648,140	648,80	648,140	648,140	—	648,270	648,140	648,140	648,14
Franco belga	34,957	34,957	34,98	34,957	34,957	—	34,950	34,957	34,957	34,95
Lira sterlina	2394,400	2394,400	2396 —	2394,400	2394,400	—	2394,300	2394,400	2394,400	2394,40
Lira irlandese	1959,350	1959,350	1960 —	1959,350	1959,350	—	1959,100	1959,350	1959,350	—
Corona danese	188,530	188,530	188,60	188,530	188,530	—	188,540	188,530	188,530	188,53
Dracma	8,811	8,811	8,82	8,811	—	—	8,811	8,811	8,811	—
E.C.U.	1527,600	1527,600	1527,58	1527,600	1527,600	—	1527,400	1527,600	1527,600	1527,60
Dollaro canadese	1140 —	1140 —	1143 —	1140 —	1140 —	—	1139,700	1140 —	1140 —	1140 —
Yen giapponese	10,540	10,540	10,55	10,540	10,540	—	10,540	10,540	10,540	10,54
Franco svizzero	860,800	860,800	860,75	860,800	860,800	—	860,950	860,800	860,800	860,80
Scellino austriaco	104,067	104,067	104,10	104,067	104,067	—	104,070	104,067	104,067	104,06
Corona norvegese	201,850	201,850	202,20	201,850	201,850	—	201,950	201,850	201,850	201,85
Corona svedese	214,800	214,800	214,90	214,800	214,800	—	214,800	214,800	214,800	214,80
FIM	316,950	316,950	317 —	316,950	316,950	—	317,170	316,950	316,950	—
Escudo portoghese	8,931	8,931	8,92	8,931	8,931	—	8,936	8,931	8,931	8,93
Peseta spagnola	11,800	11,800	11,80	11,800	11,800	—	11,808	11,800	11,800	11,80
Dollaro australiano	1186,900	1186,900	1190 —	1186,900	1186,900	—	1186,750	1186,900	1186,900	1186,90

Media dei titoli del 26 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,725
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,900
» » » 22- 6-1987/91	86,600
» » » 18- 3-1987/94	72,800
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,150
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	86,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,575
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,425
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	99,975
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	99,125
» » » » 18- 4-1986/92	98,175
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,675
» » » » 19- 8-1987/92	97,625
» » » » 1-11-1987/92	97,350
» » » » 1-12-1987/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	95,425
» » » » 19- 8-1986/93	95,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	95,500
» » » » 19-12-1986/93	95,800
» » » » 18-11-1987/93	96,225
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,150
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,275
» » » » 1- 6-1988/93	98,275
» » » » 1- 7-1988/93	98,350
» » » » 1-10-1987/94	97,400
» » » » 1- 2-1985/95	97,500
» » » » 1- 3-1985/95	93,550
» » » » 1- 4-1985/95	93,500
» » » » 1- 5-1985/95	93,450
» » » » 1- 6-1985/95	93,475
» » » » 1- 7-1985/95	94,525
» » » » 1- 8-1985/95	94,525
» » » » 1- 9-1985/95	94,150
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,750
» » » » 1-12-1985/95	95,450
» » » » 1- 1-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,550
» » » » 1- 2-1986/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,200
» » » » 1- 4-1986/96	93,975
» » » » 1- 5-1986/96	93,925
» » » » 1- 6-1986/96	93,850
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	93,800
» » » » 1- 9-1986/96	93,725
» » » » 1-10-1986/96	93,375
» » » » 1-11-1986/96	93,750
» » » » 1-12-1986/96	94,850
» » » » 1- 1-1987/97	94,150
» » » » 1- 2-1987/97	93,475
» » » » 18- 2-1987/97	93,875
» » » » 1- 3-1987/97	93,625
» » » » 1- 4-1987/97	93,075
» » » » 1- 5-1987/97	93,250
» » » » 1- 6-1987/97	93,225
» » » » 1- 7-1987/97	93,100
» » » » 1- 8-1987/97	93,725
» » » » 1- 9-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,125
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,025
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,150
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,300
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,450
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,725
» » » 9,15% 1- 4-1990	98 —
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,675
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,750
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,475
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,700
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 11,00% 1- 7-1990	98,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,275
» » » 9,25% 1-10-1990	97,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,575
» » » 9,25% 1-11-1990	96,825
» » » 9,25% 1-12-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,125
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,825
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,750
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,500
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,850
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,800
» » » 11,50% 1- 7-1992	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,175
» » » » 1983/90 11,50%	104,950
» » » » 1984/91 11,25%	105,800
» » » » 1987/91 8,75%	98,800
» » » » 1984/92 10,50%	106,850
» » » » 1985/93 9,60%	102,850
» » » » 1985/93 9,75%	103,500
» » » » 1985/93 9,00%	101,375
» » » » 1985/93 8,75%	100,800
» » » » 1986/94 8,75%	100,625
» » » » 1986/94 6,90%	94 —
» » » » 1987/94 7,75%	94,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M26019

N. 19

Corso dei cambi del 27 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1355,200	1355,200	1355,30	1355,200	1355,200	1355,20	1354,990	1355,200	1355,200	1355,20
Marco germanico	731,800	731,800	732,20	731,800	731,800	731,80	731,850	731,800	731,800	731,80
Franco francese	215,090	215,090	215 —	215,090	215,090	215,09	215,140	215,090	215,090	215,09
Fiorino olandese	648,160	648,160	648,25	648,160	648,160	648,16	648,250	648,160	648,160	648,16
Franco belga	34,943	34,943	34,97	34,943	34,943	34,94	34,943	34,943	34,943	34,94
Lira sterlina	2393,500	2393,500	2396 —	2393,500	2393,500	2393,50	2394,500	2393,500	2393,500	2393,50
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1960 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	1958 —	—
Corona danese	188,460	188,460	188,60	188,460	188,460	188,46	188,450	188,460	188,460	188,46
Dracma	8,812	8,812	8,82	8,812	—	—	8,811	8,812	8,812	—
E.C.U.	1526,300	1526,300	1528 —	1526,300	1526,300	1526,30	1526,290	1526,300	1526,300	1526,30
Dollaro canadese	1143,500	1143,500	1144 —	1143,500	1143,500	1143,50	1143,400	1143,500	1143,500	1143,50
Yen giapponese	10,540	10,540	10,55	10,540	10,540	10,54	10,544	10,540	10,540	10,54
Franco svizzero	859,850	859,850	861,25	859,850	859,850	859,85	860,100	859,850	859,850	859,85
Scellino austriaco	103,950	103,950	104,10	103,950	103,950	103,95	103,940	103,950	103,950	103,95
Corona norvegese	202,180	202,180	202,40	202,180	202,180	202,18	202,030	202,180	202,180	202,18
Corona svedese	214,800	214,800	215,05	214,800	214,800	214,80	214,790	214,800	214,800	214,80
FIM	316,890	316,890	317,25	316,890	316,890	316,89	316,900	316,890	316,890	—
Escudo portoghese	8,926	8,926	8,94	8,926	8,926	8,926	8,936	8,926	8,926	8,92
Peseta spagnola	11,794	11,794	11,82	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,794	11,79
Dollaro australiano	1186,500	1186,500	1190 —	1186,500	1186,500	1186,50	1186,750	1186,500	1186,500	1186,50

Media dei titoli del 27 gennaio 1989

Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,900
» » » 22- 6-1987/91	87 —
» » » 18- 3-1987/94	72,725
» » » 21- 4-1987/94	72,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	87 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,575
» » » » 17- 1-1986/91	99,825
» » » » 1- 2-1984/91	101,575
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,550
» » » » 1- 5-1984/91	100,475
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,075
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100,025
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,400
» » » » 18- 4-1986/92	98,300
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,675
» » » » 19- 8-1987/92	97,650
» » » » 1-11-1987/92	97,400
» » » » 1-12-1987/92	97,525
» » » » 18- 6-1986/93	95,275
» » » » 17- 7-1986/93	95,350
» » » » 19- 8-1986/93	95,250
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	96,825
» » » » 19-12-1986/93	96,150
» » » » 18-11-1987/93	96,225
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,200
» » » » 1- 3-1988/93	97,125
» » » » 1- 4-1988/93	97,350
» » » » 1- 5-1988/93	98,300
» » » » 1- 6-1988/93	98,300
» » » » 1- 7-1988/93	98,275
» » » » 1-10-1987/94	97,425
» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » » 1- 3-1985/95	93,625
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,425
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	94,525
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,250
» » » » 1-10-1985/95	94,450
» » » » 1-11-1985/95	94,700
» » » » 1-12-1985/95	95,500
» » » » 1- 1-1986/96	95,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,625

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,200
» » » » 1- 4-1986/96	93,950
» » » » 1- 5-1986/96	93,900
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,075
» » » » 1- 8-1986/96	93,800
» » » » 1- 9-1986/96	93,850
» » » » 1-10-1986/96	93,450
» » » » 1-11-1986/96	93,775
» » » » 1-12-1986/96	94,500
» » » » 1- 1-1987/97	94,125
» » » » 1- 2-1987/97	93,700
» » » » 18- 2-1987/97	93,850
» » » » 1- 3-1987/97	93,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,075
» » » » 1- 5-1987/97	93,225
» » » » 1- 6-1987/97	93,150
» » » » 1- 7-1987/97	93,075
» » » » 1- 8-1987/97	93,700
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,125
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,200
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,125
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,800
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,400
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,650
» » » 9,15% 1- 4-1990	98 —
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,675
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,925
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,725
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,675
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 11,00% 1- 7-1990	98,825
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,125
» » » 9,25% 1-10-1990	97,050
» » » 11,50% 1-10-1990	99,550
» » » 9,25% 1-11-1990	96,825
» » » 9,25% 1-12-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,800
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,125
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,900
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,575
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,400
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,700
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,450
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
» » » 11,50% 1- 7-1992	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,200
» » » » 1983/90 11,50%	104,650
» » » » 1984/91 11,25%	106,725
» » » » 1987/91 8,75%	99 —
» » » » 1984/92 10,50%	106,425
» » » » 1985/93 9,60%	103,050
» » » » 1985/93 9,75%	103,650
» » » » 1985/93 9,00%	101,450
» » » » 1985/93 8,75%	100,300
» » » » 1986/94 8,75%	100,300
» » » » 1986/94 6,90%	93,950
» » » » 1987/94 7,75%	94,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27019

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1988 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		118.425.025.942		
Gestione di bilancio	Entrate finali	312.792.027.003.926		— 161.795.514.505.022
	Spese finali		474.587.541.508.948	
	Rimborso di prestiti		53.796.925.262.263	
	Accensione di prestiti	125.668.502.350.465		
	TOTALE	438.460.529.354.391	528.384.466.771.211	— 89.923.937.416.820
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.216.978.316.972.696	2.173.761.761.365.108	+ 43.216.555.607.588
	Crediti di tesoreria	733.784.215.819.889	687.122.405.496.285	+ 46.661.810.323.604
	TOTALE	2.950.762.532.792.585	2.860.884.166.861.393	+ 89.878.365.931.192
TOTALE COMPLESSIVO		3.389.341.487.172.918	3.389.268.633.632.604	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988			72.853.540.314	
TOTALE A PAREGGIO		3.389.341.487.172.918	3.389.341.487.172.918	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 31 dicembre 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	118.425.025.942	72.853.540.314	— 45.571.485.628
Crediti di tesoreria	226.589.978.377.108	179.928.168.053.504	— 46.661.810.323.604
TOTALE	226.708.403.403.050	180.001.021.593.818	— 46.707.381.809.232
Debiti di tesoreria	581.915.908.564.956	625.132.464.172.544	— 43.216.555.607.588
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.207.505.161.906	— 445.131.442.578.726	— 89.923.937.416.820

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 dicembre 1988: 1.253.925.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	255.640.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	56.372.913.304.822 *				
ENTRATE CORRENTI	312.012.913.304.822 *	TITOLO I — Spese correnti	407.375.938.337.580	Risparmio pubblico	— 95.363.025.032.758 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	779.113.699.104 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	67.211.603.171.368		
ENTRATE FINALI	312.792.027.003.926	SPESE FINALI (1)	474.587.541.508.948	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 161.795.514.505.022
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	53.796.925.262.263		
ENTRATE FINALI	312.792.027.003.926	SPESE COMPLESSIVE	528.384.466.771.211	Ricorso al mercato	— 215.592.439.767.285
TITOLO IV — Accensione di prestiti	125.668.502.350.465				
ENTRATE COMPLESSIVE	438.460.529.354.391	SPESE COMPLESSIVE	528.384.466.771.211	Saldo di esecuzione del bilancio	— 89.923.937.416.820

* Dati provvisori.

(1) Comprende regolazione debiti pregressi per 41.028 miliardi.

89A0338

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Idealclima*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.Pla.Ve.*, con sede in Milano e stabilimenti di Arco (Trento), depositi vari e uffici di Milano:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
azienda in amministrazione straordinaria;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 27 febbraio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Gornati Oreste*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: fallimento in data 12 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 novembre 1987;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Sile*, con sede in Isorella (Brescia) e stabilimento di Isorella (Brescia):

periodo: dal 6 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: fallimento in data 4 marzo 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 marzo 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Sile*, con sede in Isorella (Brescia) e stabilimento di Isorella (Brescia):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 marzo 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 marzo 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. G. B. Galimberti*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: fallimento in data 8 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. S.I.E.M.*, con sede in Aicurzio (Milano) e stabilimento di Aicurzio (Milano):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 maggio 1988;
causale: fallimento in data 9 maggio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 9 maggio 1985;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. Co.Re.Nos. di Teodori Gabriele e C.*, con sede in Sale Marasino (Brescia) e stabilimento di Sale Marasino (Brescia):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 12 febbraio 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

10) *S.a.s. Fratelli Manzoni di Manzoni G. e C.*, con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano) e stabilimento di S. Angelo Lodigiano (Milano):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 29 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 29 novembre 1985 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 29 novembre 1985;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Selvi 3M*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di Milano e sede secondaria:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Orce-Pants*, con sede in Orzinuovi (Brescia) e stabilimento di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Italstyle*, con sede in Ghedi (Brescia) e stabilimento di Ghedi (Brescia):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 13 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 13 marzo 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 marzo 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. La Fenice*, con sede in Mortara (Pavia) e stabilimento di Mortara (Pavia):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: fallimento in data 25 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Lambro Electric*, con sede in Lodi (Milano) e stabilimento di Lodi (Milano):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Hiro Motori*, con sede in Origgio (Varese) e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si:
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. New Jeans & Jackets*, con sede in Filago (Bergamo) e stabilimento di Filago (Bergamo):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 4 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 28 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Omasti*, con sede in Nigoline di Corte Franca (Brescia) e stabiliento di Nigoline di Cortefranca (Brescia):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 28 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Omasti*, con sede in Nigoline di Corte Franca (Brescia) e stabiliento di Nigoline di Cortefranca (Brescia):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 28 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

21) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: fallimento in data 22 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Texarco*, con sede in Arconate (Milano) e stabilimento di Arconate (Milano):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 20 febbraio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 3 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Petit Pierre A.*, con sede in Brescia, per la sola unità di Brescia:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. Milano, per il solo stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 29 settembre 1987 al 28 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. Milano, per il solo stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 29 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 settembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Cartotecnica Padana*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: fallimento in data 19 febbraio 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura Satta e Bottelli*, con sede in Nerviano (Milano) e stabilimento di Nerviano (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Confezioni Zanotti di Lucia Zanotti & C.*, con sede in Ghisalba (Bergamo) e stabilimento di Ghisalba (Bergamo):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. G.T.I.*, con sede in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 12 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decrto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no. In amministrazione straordinaria.

9) *S.p.a. Sabo*, con sede in Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 30 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 settembre 1988, n. 10035.

10) *S.p.a. Sabo*, con sede in Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 31 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 31 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Filatura di Castellanza*, con sede in Castellanza (Varese) e stabilimento di Castellanza (Varese):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 21 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 21 marzo 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Litografia Leschigra*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 13 gennaio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Litografia Leschigra*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 13 gennaio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Schindler*, con sede in Milano, già in Novate Milanese (Milano) e il solo stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Alimentari Molteni di Ambrogio Molteni*, con sede in Arcore (Milano) e stabilimento di Arcore (Milano):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 17 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera*, con sede in Pian Camuno (Brescia) e stabilimento di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'8 marzo 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 14 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Romeo Porta*, con sede in Milano e stabilimento di Gorgonzola (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Çair*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 6 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 6 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Paper Co*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 26 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 26 novembre 1985 - CIPI 18 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Sarica* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Sarica* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Sasaconf* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Sasaconf* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Sasafil* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Sasafil* (Gruppo Sasatex), con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. G.T.A. Sasatex*, ora *Tessitura Sasatex*, dal 1° ottobre 1987 *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano) e Canonica di Macherio (Milano):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. G.T.A. Sasatex*, ora *Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano) e Canonica di Macherio (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Satintex* (Gruppo Sasatex), ora *Tessitura Sasatex*, dal 1° ottobre 1987 *S.p.a. Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimento di Sarego (Milano):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Satintex* (Gruppo Sasatex), ora *Tessitura Sasatex*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimento di Sarego (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.p.a. Aturia*, con sede in Milano e stabilimento di Gessate (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Aturia*, con sede in Milano e stabilimento di Gessate (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

33) *S.r.l. Cartoprint*, con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimento di Buccinasco (Milano):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 7 gennaio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

34) *S.r.l. La Nuova tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dall'11 giugno 1988 all'8 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 12 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decrto ministeriale 4 aprile 1987: dal 12 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Reabody Stranich*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: fallimento in data 18 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'ambito territoriale del comune di Porto Tolle (Rovigo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1987 al 28 febbraio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., con sede legale e stabilimento in Bologna, fallita il 17 maggio 1983, è prolungata al 15 maggio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 in favore di quarantadue lavoratori dipendenti dalle S.p.a. I.D.P., sede in Secondo Parmense (Parma), occupati presso lo stabilimento di S. Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 in favore di centoventinove operai e tre impiegati dipendenti dalla S.p.a. Italrettile di Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento di Montodine (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dal 12 settembre 1988 al 10 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 in favore di sessantadue lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Unilega, che svolge attività di mensa aziendale presso l'unità produttiva di Priolo (Siracusa) della Montedison, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 luglio 1988 al 9 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 in favore di ventuno dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, Upim, occupati presso il magazzino di Matera, via del Corso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35,5 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, mensa aziendale presso S.p.a. Belleli di Taranto, è prolungata al 31 dicembre 1988, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti delle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'unito elenco, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989:

Elenco delle ditte

1) Ansaldo sistemi industriali - S.p.a, con sede in Genova
2) Belleli - S.p.a., con sede in Mantova
3) Cal.Go.Fer. - S.r.l., con sede in Perugia
4) Carlo Gavazzi costruzioni - S.p.a, con sede in Cosenza
5) Compagnia generale montaggi industriali - S.p.a., con sede in Brindisi
6) Costruzione centrali nucleari - S.p.a., con sede in Roma

7) C.M.C. cooperativa muratori e cementisti - S.r.l., con sede in Ravenna
8) C.M.S. - S.p.a., con sede in Napoli
9) Decalift - S.p.a., con sede in Torino
10) Demont costruzioni e montaggi - S.p.a, con sede in Latina
11) El.Mo. - S.r.l., con sede in Montalto di Castro
12) E.Ge.Co. - S.r.l., con sede in Frosinone
13) Ferroflex Italia - S.r.l., con sede in Vicenza
14) Filippo Fochi - S.p.a., con sede in Bologna
15) Fochi Sud - S.r.l., con sede in Priolo (Siracusa)
16) Gecomeccanica - S.p.a., con sede in Siracusa
17) Iemsa costruzioni - S.p.a., con sede in Aprilia (Latina)
18) Impa - S.p.a., con sede in Catania
19) Ingg. Provera & Carrassi - S.p.a., con sede in Roma
20) Ismes - S.p.a., con sede in Bergamo
21) I.M.A.L. - S.r.l., con sede in Montalto di Castro
22) Klima - S.r.l., con sede in Napoli
23) La Pulitrice - S.r.l., con sede in Viterbo
24) Lambertini Edilsistemi - S.p.a., con sede in Bologna
25) Metalprotect - S.r.l., con sede in Napoli
26) Montalto Mare di Girola - S.p.a., con sede in Roma
27) Nuova Cimi Montubi - S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano)
28) Officine San Marco - S.p.a., con sede in Livorno
29) Omim - S.r.l., con sede in Napoli
30) Sigma - S.r.l., con sede in Roma;
31) Smil - S.r.l., con sede in Ferrandina (Matera)
32) Società Cimino 1 - S.r.l., con sede in Roma
33) Società consortile Rti-Cei elettritalia Cmp - S.r.l., con sede in Roma
34) Tecnologie nucleari - S.n.c., con sede in Roma
35) Temec - S.r.l., con sede in Brindisi

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A0342

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:

coltivazioni arboree;
economia e politica agraria;
chimica del suolo;
chimica propedeutica I per agraria (semestrale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovrannno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0389

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 16 gennaio 1989, ha nominato il sig. avv. Giovanni Blasi commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), in amministrazione straordinaria, in sostituzione del rag. Maurizio Martella, dimissionario.

89A0370

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*